

Gian Guido Balandi

# Giuseppe Pera e la garanzia del reddito nello Stato sociale

(doi: 10.1441/88411)

Lavoro e diritto (ISSN 1120-947X)

Fascicolo 3-4, estate-autunno 2017

**Ente di afferenza:**

*Università degli studi di Ferrara (unife)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# Omaggio a Giuseppe Pera a dieci anni dalla scomparsa

## Giuseppe Pera e la garanzia del reddito nello Stato sociale

di Gian Guido Balandi

*Sommario:* 1. Il contesto. - 2. A metà degli anni '80 del secolo scorso. - 3. All'inizio del terzo millennio. - 4. L'ossimoro di un uomo sincero.

### 1. *Il contesto*

La garanzia del reddito è solo una delle possibili forme che l'intervento di tutela dello Stato sociale può assumere. Se disegniamo i confini ampi dello Stato sociale nei termini che impongono gli art. 2 e 3 della Costituzione, con riferimento dunque alla richiesta da parte della Repubblica circa «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e la rimozione de «gli ostacoli di ordine economico e sociale» che impediscono l'eguaglianza sostanziale, nonché alle articolazioni precisate ai primi commi dell'art. 38, «mantenimento e [...] assistenza sociale» e «mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita» e infine «educazione e [...] avviamento professionale», non si può non cogliere la pluralità di strumenti dei quali la tutela può avvalersi.

Nel mondo liberale borghese del secolo XIX, nel quale forme pubbliche di tutela presero l'avvio, il trasferimento monetario, dunque un apporto al reddito del cittadino «tutelato», costituì la forma nella quale «spontaneamente» esse si organizzarono. La spontaneità è evidentemente quella dell'ideologia mercantile dominante: il reddito serve per stare nel mercato, luogo o meccanismo per l'allocazione ottimale di ogni bene o servizio. L'indubbio progresso rappresentato dalle assicurazioni sociali, rispetto alle precedenti forme assistenziali, non vale a nascondere tuttavia come finirono per sostituire – seppure non programmaticamente – istituzioni mutualistiche erogatrici piuttosto di servizi che di reddito, anche se questo non necessariamente in assoluto. Si pensi agli ospizi per malattia, ai servizi funerari, agli stessi ospizi di mendicizia. Paradossalmente, pur scontandone le atroci condizioni di vita, anche le *work house* britan-

niche erano erogatrici di un servizio: una attività lavorativa, seppure coatta. L'*outdoor relief* doveva invece stare sul mercato – dunque erogare reddito spendibile – e misurarsi col mercato – dunque obbedire al principio di *less eligibility*.

L'esigenza di garantire un trasferimento di reddito troverà quindi, qualche decennio più tardi, la sua organizzazione ottimale nella assicurazione sociale, che consentirà di mantenere la prima delle finalità sopra citate – stare sul mercato – senza misurarsi con il mercato nei termini diretti e non mediati rappresentati dal principio enunciato dalla Poor Law Commission nel 1834. Altri strumenti dell'assicurazione sociale provvedono ad una disciplina capitalisticamente compatibile.

L'assicurazione sociale si presenta così come lo strumento ideale per dare corso ad una tutela concentrata sui trasferimenti di reddito. Lo sviluppo dei sistemi di Stato sociale attraverso gran parte del secolo XX resta infatti dentro a questo paradigma. Anche nel passaggio, che ho altrove sintetizzato come da Bismarck a Beveridge, il reddito come tutela della posizione mercantile del cittadino non verrà abbandonato, seppure attraverso strumenti che dell'assicurazione conservano il nome ma perdono – ove più ove meno, quando più quando meno – la forma e la sostanza.

La generalizzazione beveridgiana – universalismo tendenziale della «sicurezza sociale» –, seppure tenuta ai margini nel nostro ordinamento, ovvero malamente interpretata, importa comunque la concentrazione sul reddito, cancellando, o portando ad esaurimento, quelle diverse forme di servizi che il corporativismo totalitario aveva previsto, pure nella omogeneità dello sviluppo dello Stato sociale con i capitalismi «democratici» di altri ordinamenti nazionali. Mi riferisco ad esperienze come i «dopolavoro» – Opera nazionale dopolavoro – e le altre varie attività di erogazione di servizi che andavano sotto analogo nome di Opere nazionali – maternità e infanzia; balilla; invalidi civili, mutilati e invalidi di guerra etc..

La vittoria, con le armi alleate, in occidente, della coppia democrazia e mercato non poté che esaltare al massimo la rendita monetaria della protezione sociale, con l'eccezione – a partire dal RU negli anni '40, e poi a seguire in altri paesi del continente – dei servizi sanitari.

L'ordinamento dell'Italia resta dentro a questa linea di sviluppo: confermato l'impianto liberale originario – tra il 1898 e il 1919 – come perfezionato e ampliato in periodo corporativo, il periodo post-costituzionale – quando non si accetta di riformare radicalmente – vede una estensione sia soggettiva che quantitativa della tutela, che a questo punto si può chiamare previdenziale. Possono esse considerati momenti salienti

di questo sviluppo la generalizzazione dell'AGO IVS ai lavoratori dipendenti – superando l'esclusione degli impiegati ad «alto» reddito – l'estensione della stessa previdenza a categorie di lavoratori autonomi, la progressiva trasformazione del metodo di raccolta delle risorse da capitalizzazione a ripartizione e, giungendo alla fine del secondo decennio postbellico, l'istituzione della pensione sociale.

In questo quadro<sup>1</sup>, tratteggiato per linee più che essenziali, studia e scrive GP.

## 2. *A metà degli anni '80 del secolo scorso*

Nei contributi più risalenti, tra quelli pubblicati nel terzo volume della raccolta degli scritti di Giuseppe Pera<sup>2</sup>, il nostro si occupa piuttosto del profilo soggettivo di alcune tutele e della loro applicabilità a figure speciali quali la suora ospedaliera o il sacerdote insegnante. Sono poi aspetti procedurali ad attirare la sua attenzione, sia sul versante della protezione che della contribuzione.

Della metà degli anni '80 sono due scritti di carattere generale presenti nella raccolta<sup>3</sup>, sui quali concentrerò la mia attenzione, integrati poi dal breve – ma non per questo meno significativo – intervento dedicato alla nascita di RDSS<sup>4</sup> nel 2001. Altri scritti saranno richiamati occasionalmente. La prestazione alla quale gli scritti si riferiscono è costituita dal trattamento pensionistico, tuttavia, gran parte delle considerazioni svolte potrebbero essere riferite anche alla tutela del reddito per mancanza di lavoro durante la vita attiva. Resta fuori dal fuoco dell'attenzione la tutela infortunistica, per le evidenti peculiarità che la contraddistinguono.

Nella concezione di GP della protezione sociale è sicuramente centrale la tutela del reddito del cittadino. Come è noto, il manuale di diritto del lavoro del nostro autore comprendeva anche una parte dedicata alla previdenza sociale. Dalla prima edizione del 1970, pubblicata per i tipi del Foro italiano, fino a quella del 1984 – seconda tra i prestigiosi

<sup>1</sup> Per questa sorta di flash mi sono avvalso di miei risalenti studi storico sistematici in materia, v. per tutti il più recente Balandi (2015)

<sup>2</sup> *Scritti di Giuseppe Pera, III Diritto previdenziale Diritto processuale*, (2007).

<sup>3</sup> *Previdenza ed assistenza sociale*, rielaborazione dell'intervento presentato al convegno Aidlass di Rimini 1984 «Rischio e bisogno nella crisi della previdenza sociale» (nella raccolta pp. 1819-1827) e *Sui progetti di riforma del sistema previdenziale*, Relazione ad un Convegno dell'Unione nazionale avvocati degli enti pubblici, novembre 1984 (nella raccolta pp. 1829 – 1848). Le citazioni nel testo da questi due scritti saranno indicate solo con il n. della pagina.

<sup>4</sup> Rivista del diritto della sicurezza sociale.

Manuali di Scienze Giuridiche di Cedam – e ultima in cui questa parte è opera dello stesso, prima che ne affidasse a Maurizio Cinelli le successive edizioni, il capitolo di trattazione generale intitolato «Previdenza e sicurezza sociale in generale», esordisce ricordando due tipi di prestazioni del sistema nel suo complesso: «economiche e sanitarie», senza alcuna menzione di altri servizi.

Questa «tutela» di contenuto economico, o meglio la sua necessità, appare una conseguenza di mutate condizioni socio economiche «All'origine di tutto vi è stato [...] il fatto dell'inflazione», «che muta radicalmente [...] l'etica complessiva a tutti i livelli». «Senza la stabilità della moneta vengono meno i presupposti materiali delle antiche virtù della laboriosità, del risparmio» (p. 1820)<sup>5</sup>.

Anche se non usa mai una espressione del tipo «la dolorosa necessità» di contrastare un portato negativo della modernità, percorre tutta la teorizzazione di GP il ricordo di una celebre riflessione di Luigi Einaudi su come sarebbe stato migliore un mondo senza le necessità della previdenza, in cui ciascuno potesse provvedere per la propria vecchiaia, o altre situazioni impedienti l'operosità, attraverso il risparmio e l'assicurazione volontaria. Una condizione alla quale sarebbe auspicabile un ritorno, posto che oggi «il maggior benessere dovrebbe indurre a provvedere spontaneamente, magari per via assicurativa, ai bisogni di domani» (p. 1835).

La tutela del reddito deve conformarsi a precisi caratteri che GP ricostruisce con puntigliosa precisione.

Essa rappresenta un elemento della libertà mercantile individuale, nel senso che destinatario ne appare un cittadino libero e responsabile, un singolo che «è e deve essere di massima responsabile del suo destino»; libero dunque di collocare nel mercato le risorse delle quali, anche per questa via, viene a disporre. Purtroppo – sembra lamentare il nostro – «queste provvidenze, invece, giocano anche in senso ostativo a movimenti che altrimenti sarebbero, nel mercato, spontanei» (p. 1835), e non a caso allega l'esempio del disoccupato che, se privo di tutela, sarebbe indotto «a prendere l'occupazione deteriore che gli viene offerta» (p. 1835).

È esclusa, coerentemente, la erogazione di servizi, in luogo o in integrazione del trasferimento monetario. Su questi punti – libera determinazione mercantile del soggetto protetto e non considerazione dei servizi – ritornerò più avanti constatando un seppure parziale *revirement* del pensiero del nostro.

<sup>5</sup> Per il contesto di austerità generale v. § 3 dello scritto 2001.

La misura della prestazione deve essere affidata ad un rigoroso principio proporzionalistico. «Una pensione che [...] sia [...] latamente ragguagliata alla complessiva posizione acquisita nella vita lavorativa» (p.1832). Cosicché il cittadino «chiede puntualmente in termini di diritto autentico, quanto è frutto del risparmio di tutta la vita (p. 1823); «in questo senso ognuno dovrebbe avere la sua pensione, ogni pensione dovrebbe essere diversa» (p. 1824). In questa ottica, commentando i progetti di riforma in discussione all'epoca, si mostra critico nei confronti del calcolo «retributivo», introdotto ormai dalla fine degli anni '60 (l. n. 153 del 1969), che favorisce «ingiustamente, coloro che progrediscono nella carriera lavorativa in danno di chi resta per tutta la vita nelle posizioni meno retribuite» (p. 1845) e che solleciterebbe «una pratica sostanzialmente frodatória, negli ultimi anni, allo scopo unico di beneficiare sul piano pensionistico» (p. 1824). Altrettanto critico, per quanto riguarda i pubblici dipendenti, soprattutto verso l'allora vigente aggancio all'ultima retribuzione (pp. 1832, 1843), non mancando di citare il caso – riferito da un amico – di «un primo presidente della cassazione solo per un giorno» (p. 1824).

La prospettiva individualistica è dunque dominante, anzi, l'individualismo è un valore: «l'uomo libero liberamente federato con gli altri» (p. 1823). Ne consegue l'esclusione di qualsiasi prospettiva di solidarietà: la deprecata «ideologia egualitaria e solidaristica» produttrice dei guasti – economico finanziari – dei quali si discuteva in quel torno di anni (p. 1838).

Parlando in prima persona come universo dei lavoratori dipendenti afferma con decisione: «Non vogliamo alcuna solidarietà, vogliamo quello che è nostro, in ragione del nostro lavoro» (p. 1832), dove la prima persona plurale declina poi al singolare individualistico, come si è appena visto. La solidarietà è compito dello Stato, attraverso «la via diretta dell'obbligo tributario commisurato alla diversa capacità contributiva» (p. 1837).

Lo strumento pienamente coerente con queste idealità è l'assicurazione sociale<sup>6</sup>. Fin dall'esordio dell'intervento riminese GP si chiede infatti, retoricamente «se è stato bene o no abbandonare il vecchio principio assicurativo oppure farne reiteratamente scempio» (p. 1820). L'assicurazione sociale è «a fini protettivi, coercizione legale», la quale è «inevitabile per un minimo di protezione sociale [...] anche per ragioni di

<sup>6</sup> Come nota Cinelli (2008), che colloca GP, correttamente, tra coloro che «si richiamano nettamente all'impostazione assicurativa tradizionale».

ordine pubblico» (p. 1823), come fu giustificata e sostenuta da Bismarck nella Germania guglielmina di fine '800. La logica assicurativa è «pura e salutare» ma quando vi si innesti una prospettiva solidaristica si dà corso ad un trasferimento «pericoloso ed esiziale» (p. 1837).

La prevalenza sistemico organizzativa dello strumento assicurazione conferisce fondamento anche alle affermazioni di GP circa la auspicabile separazione tra previdenza e assistenza. Così si inquadra la affermazione di dolersi che «il lavoro dipendente debba fare le spese degli interventi a favore di categorie estranee all' area e protette non in misura corrispondente al loro diretto contributo» (p. 1821) e coerentemente sostiene la piana lettura dell'art. 38 Cost. che «opportunamente distingue tra la previdenza riservata ai lavoratori subordinati e l'assistenza dovuta a chiunque ne sia bisognoso» (p. 1831). Riconosce tuttavia che «la Costituzione non impone, ma nemmeno vieta l'adozione di un sistema generalizzato di sicurezza sociale» (p. 1833) e che «il processo verso la sicurezza sociale generalizzata è peraltro comprensibile» (p. 1834). Attenzione però: «la tutela spinge [...] al generalmente deprecato consumismo (se qualcuno mi dà i soldi per un certo bisogno, impiego altrimenti quelli che ho)» (p. 1835).

Da questo inciso – ma anche in tanti altri passaggi in questi scritti e altrove – traspare una visione del tutto pessimistica dei consociati: insomma le «antiche virtù» appaiono il prodotto più della miseria costringente che della virtuosità. Ovvero, forse più precisamente, della rischiosità del vivere, in assenza della quale – garantita dalla troppa previdenza o sicurezza – «si induce inevitabilmente alla pratica frodatrice di massa al di là delle buone intenzioni dei governanti». «Se si instilla nella gente l'idea che qualcuno paga, non si sa bene con i soldi di chi, la gente corre all'abuso, all'inganno, alla frode» (p. 1823).

Al centro della sua attenzione stanno comunque i lavoratori dipendenti: deve «in primo luogo [essere] garantita la previdenza secondo il modello tradizionale a coloro che sono propriamente lavoratori subordinati» (p. 1831). Le estensioni della tutela realizzate negli anni '50 e primi '60 sono oggetto di una severa valutazione critica, icasticamente racchiusa nella «parabola» – non saprei quale migliore termine usare – del droghiere. «Un mio amico droghiere, giunto inaspettatamente alla pensione, ha capito, da buon lucchese, l'antifona: e quando va a riscuotere, getta il malloppo a terra e poi lo raccoglie, spiegando all' impiegato stupefatto che per lui quei soldi sono tutti trovati e che se ne accorgerà suo figlio» (p. 1822).

Anche l'estensione al mondo contadino non va esente da critiche, sempre nella luce della preminenza del lavoro dipendente, tuttavia qui,

un poco sorprendentemente, affaccia una proposta che vede al centro «una grande azienda agricola-forestale di Stato per la gestione dei terreni progressivamente abbandonati» (p. 1822) ma in una ottica, oltre che previdenziale, anche di conservazione del territorio, mostrando così di avere colto con preveggenza – per le origini contadine e per la sana abitudine delle passeggiate collinari della domenica<sup>7</sup> –, un problema divenuto ad oggi drammatico, ma che ovviamente fuoriesce della odierna trattazione.

Sempre apprezzando il suo sguardo al futuro, farò cenno infine alla sollecitazione, che sarà colta solo alcuni lustri più tardi e non completamente, alla unificazione pensionistica del lavoro pubblico e privato: «non c'è alcuna ragione di tenere separati, ai fini pensionistici, il lavoro privato e quello pubblico» (p. 1839).

Fin qui la tutela del reddito «previdenziale», in attuazione del secondo comma dell'art. 38, ma GP non tralascia di svolgere alcune considerazioni anche in merito a una possibile tutela assistenziale. Citando criticamente il commento all' art. 4 Costituzione (Mancini 1974) dell'«illustre collega Federico Mancini» (p. 1826) afferma di trovare «sommamente ingiusto un intervento astratto della legge di garanzia di un minimo a chiunque sia obbiettivamente non in grado di provvedere a sé stesso e solo per questo» (p. 1826).

L' approccio è rigorosamente meritocratico: «la misura dell'intervento dovrebbe anche essere commisurata alle ragioni determinanti dello stato di bisogno» (p. 1826), «All' indegno può darsi solo lo strettamente indispensabile». La gestione dovrebbe essere a livello decentrato al massimo, fino ad ipotizzare lo «sceriffo» – virgolette di GP – eletto a suffragio universale, chiamato ad operare in un ambito ristretto, sotto il peso dell'opinione pubblica locale esattamente informata dei meriti e dei demeriti dei suoi componenti» (p. 1826).

Mi è piaciuto chiudere questa parte dedicata ai due scritti – invero una unica integrata trattazione del tema – del 1984, con questa nota, dal gusto un po' provocatorio, del liberale del XX secolo che si atteggia a liberale del XVIII e dopo aver evocato a proposito del «pubblico» e della «politica» il Moloch o il Grande Fratello (p. 1822) affida allo «sceriffo» – più di Nottingham che di Laredo – il compito di sfamare gli indisciplinati. Sono certo che gli sarà piaciuto molto pronunciare queste

<sup>7</sup> Rammentate nella Intervista a Pietro Ichino del 1994, come abitudine assunta per reazione ad una scorrettezza accademica di un «illustre giurista» non nominato «dissi a me stesso e giurai: se è così, d'ora innanzi non faccio più il fesso e la domenica vado a giro», in *Il diritto del lavoro nell' Italia Repubblicana* (2008), p. 546. Le passeggiate domenicali sono ricordate con grande affetto da A. Pizzorusso (2008).



parole davanti al pubblico *politically correct* dell'assise Aidlass riunita a Rimini.

### 3. *All'inizio del terzo millennio*

Nel 2002, GP pubblica un «libretto» – sua la definizione nell' intitolazione del primo paragrafo «Finalità del libretto» – *Introduzione al diritto del lavoro italiano* (Pera 2002), che auspica essere «guida adeguata d'orientamento sia per lo studente di diritto sia per il cittadino desideroso di consapevolezza» (p. 1), quindi con finalità non solo didattiche ma in qualche modo «politiche».

Come ha scritto Umberto Romagnoli nel ricordo pubblicato in *Lavoro e Dritto*, caratteristica del nostro autore è stata «la proclività a lottare contro le prevaricazioni da qualunque parte provengano, perché deteriorano il clima di una civile convivenza» (Romagnoli 2009); così nel 2002 leggiamo nella prima pagina del «libretto» a proposito della crisi di identità del diritto del lavoro «si pensi alla feroce offensiva liberistica che, con propositi di radicale smantellamento, si è scatenata».

Coetaneo di questa pubblicazione è l'intervento che inaugura la *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fondata e diretta da Maurizio Cinelli (Pera 2001).

La prospettiva individualistico mercantile appare al tramonto: non è più il trasferimento di reddito che conta, «conta soprattutto la certezza di prestazioni reali, rispetto a bisogni concreti» (2001, p. 4); e il racconto di vita, che non può mancare nel suo stile così lontano dalle astrazioni, qui narra di una coppia anziana assistita da organizzatissimi servizi germanici. «Aiutare a domicilio se possibile, o quanto meno ospizi decorosi con piena assistenza» (2001, p. 5).

I costi di servizi del genere «comporta[no] un grosso impegno finanziario» ma le risorse si possono trovare. «Le pensioni di vecchiaia, [...], possono essere molto potate, [...]; già si potrebbe disporre che il pensionato non deve avere più di una certa somma per ogni persona carico. Detto francamente qui sarei fortemente spinto all'egualitarismo». «Si può incidere forte, anche perché, come notorio, altrimenti i denari vanno o in spese puramente voluttuarie (socialmente inutili) o, diseducativamente, a favore dei giovani». «L'essenziale è che la mano pubblica possa e debba intervenire per bisogni concreti».

Il finale è l'amara, realistica, constatazione dei mutamenti intervenuti: «Certo, sviluppando l'idea qui enunciata, si deve constatare che lo spazio delle libere scelte individuali si riduce notevolmente» «Il pensionato

diventerebbe un soggetto incapace-protetto come del resto è già ora, in larga misura, il lavoratore subordinato. Ma tutto questo è nella logica complessiva dell'odierno assetto sociale. I tempi dell'autonomia privata «assoluta» sono finiti da molto tempo. Tutti invocano l'ombrello della collettività» «Ma se la collettività deve risolvere tutto, ad essa spetta la sovranità».

#### 4. *L'ossimoro di un uomo sincero*

Nella sintesi appena citata, che chiude l'intervento del 2001, c'è tutta la lineare contraddittorietà dell'uomo «sincero»<sup>8</sup>. L'ossimoro è imprescindibile anche perché riecheggia una definizione che – apparentemente *en passant* – egli offre di una stagione politica per la quale sembra mostrare un nostalgico apprezzamento: il «neoliberalismo non socialmente sordo» dell'epoca giolittiana, che sconfisse l'impostazione «paleo-liberale, negatrice per definizione di ogni intervento previdenziale e più in generale sociale» (p. 1820).

Dunque il valore di riferimento resta l'essere umano, il cittadino libero e responsabile, che è però anche portatore di un insopprimibile egoismo, talché se si rompe il delicato equilibrio tra rischio e responsabilità – è mai esistita questa età, non dell'oro ma, della austerità laboriosa? – la massificazione della propensione a chiedere tutela, porterà all'esito totalitario appena mestamente richiamato.

Ecco dunque il liberale tutt'altro che sordo, anzi dall'udito particolarmente acuto e sensibile, soprattutto nei confronti dell'universo del lavoro dipendente, che a seconda delle stagioni – proprio perché in senso positivo è uomo che cerca l'equilibrio in tutte le stagioni<sup>9</sup> – è capace di governare i due corni della contraddizione.

Egli ha avuto la fortuna – direbbe di sé medesimo – di scomparire prima dello scoppio della devastante crisi che ha sconvolto e tuttora tiene in scacco le società di gran arte del mondo, prima che l'amato termine «austerità» assumesse il volto inquietante di Herr Schäuble, prima che le diseguaglianze tornassero a vertici di un lontano passato. Cosa ci avrebbe detto oggi GP della tutela del reddito?

<sup>8</sup> Una auto-definizione ricordata da Romagnoli (2007), p. 113

<sup>9</sup> Già nell'Intervista a Pietro Ichino del 1994 segnalava «da qualche anno sta tornando più forte la parte padronale. L'oscillazione del pendolo è ancora una volta eccessiva. Avremo mai un equilibrio stabile ed equo in questo dissennato Paese?» in *Il diritto del lavoro nell'Italia Repubblicana* (2008), p. 553.

*Riferimenti bibliografici*

- Balandi G.G. (2015), *L'eterna ghirlanda opaca: evoluzione e contraddizione del sistema italiano di sicurezza sociale*, in *LD*, p. 313.
- Cinelli M. (2008), *Gli scritti di diritto previdenziale di Giuseppe Pera*, in *RDSS*, p. 629,
- Il diritto del lavoro nell' Italia Repubblicana* (2008), a cura di P. Ichino, Milano: Giuffrè.
- Mancini G.F. (1974), *Art. 4*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Branca, Bologna-Roma: Zanichelli – Il foro italiano, p. 199.
- Pera G. (1984a), *Previdenza ed assistenza sociale*, in *Scritti* (2007), p. 1819
- Pera G. (1984b), *Sui progetti di riforma del sistema previdenziale*, in *Scritti* (2007), p. 1829
- Pera G. (2001), *Un'idea di riassetto dello Stato sociale*, in *RDSS*, p. 1.
- Pera G. (2002), *Introduzione al diritto del lavoro italiano*, Padova: Cedam.
- Pizzorusso A. (2008), *Un amico straordinario, un giurista non conformista*, in *DLRI*, p. 15.
- Romagnoli U. (2009), *Il mestiere del giurista, secondo Giuseppe Pera*, in *LD*, p. 113.
- Scritti di Giuseppe Pera, III Diritto previdenziale Diritto processuale* (2007), Milano: Giuffrè.

**Giuseppe Pera and the income guarantee in social State**, by Gian Guido Balandi

A reflection on Pera's idea of economic income guarantee in social security legislation as modified in the evolution of the social and economic situation of twenty-first century society, but always consistent with his conception of the role of a socially sensitive scholar.

*Keywords:* Giuseppe Pera; income guarantee; social security.

Gian Guido Balandi è professore ordinario di diritto del lavoro nell' Università di Ferrara (Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d'Este 37, 44121 Ferrara – Italy) gianguido.balandi@unife.it